

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Il trattamento tributario delle spese per servizi di mensa, delle spese per le cene aziendali con i dipendenti/collaboratori (anche cene di natale), delle spese per l'acquisto di alimenti e bevande, delle spese promozionali di vendita, nonché delle spese riferite all'acquisto di beni e servizi omaggiati (anche regali di natale)
2. Il pagamento del saldo delle imposte comunali sugli immobili IMI/IMU/IMIS

**1**

**Il trattamento tributario delle spese per servizi di mensa, delle spese per le cene aziendali con i dipendenti/collaboratori (anche cene di natale), delle spese per l'acquisto di alimenti e bevande, delle spese riferite alle vendite promozionali, nonché delle spese riferite all'acquisto di beni e servizi omaggiati (anche regali di natale)**

Per tutti i clienti

---

In seguito, riportiamo un elenco, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese per servizi di mensa, cene aziendali con i dipendenti e per gli acquisti di alimenti e bevande:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO	TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE (FRINGE-BENEFIT)
Il servizio <b>mensa interna</b> , organizzato "direttamente dal datore di lavoro".	<b>Dipendenti e amministratori.</b>	L'IVA è <b>detraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali").	<b>Deduzione al 100%</b> (non al 75%) delle spese "per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale" (ad esempio, beni, servizi e manodopera per la preparazione di pasti) (circolare 3 giugno 2009, n. 6/E, risposta 6).	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit (articolo 51, comma 1, lettere c, TUIR).
Il servizio <b>mensa interna, gestito "da terzi"</b> .	<b>Dipendenti e amministratori.</b>	L'IVA è <b>detraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali").	<b>Deduzione al 100%</b> (non al 75%) delle spese sostenute (circolare 3 giugno 2009, n. 6/E, risposta 6).	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit (art. 51, comma 1, lettere c, TUIR).
Il servizio di " <b>mensa esterna</b> ", tramite la stipula di "un'apposita <b>convenzione con un esercizio pubblico</b> (per esempio, un ristorante o un bar) per la fornitura" di questo servizio mensa ovvero per la "fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti".	<b>Dipendenti e amministratori.</b>	L'IVA è <b>detraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali").	<b>Deduzione al 100%</b> non al 75%) delle spese sostenute (circolare 3 giugno 2009, n.7/E, risposta 6), se questo servizio interessa la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi"(circolare 23 dicembre 1997, n.326, paragrafo 2.2.3).	<b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit (art. 51, comma 1, lettere c, TUIR).

<p>I <b>buoni pasto</b> o i <b>ticket restaurant (elettronici)</b>, anche se utilizzati nel comune del posto di lavoro.</p>	<p><b>Dipendenti e amministratori.</b></p>	<p>L'IVA del 4% (numero 37 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, è <b>deducibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mese scolastiche, aziendali o interaziendali").</p>	<p><b>Deduzione al 100%</b> (non al 75%) delle spese sostenute (circolare 3 giugno 2009, n.6/E, risposta 8).</p>	<p><b>Non costituiscono un fringe-benefit</b> "fino all'importo complessivo giornaliero" di <b>euro 4 (euro 8</b> dal 1° gennaio 2020, se tracciati in forma <b>elettronica</b>"). Questi limiti sono da calcolarsi con riferimento a ciascun giorno lavorativo effettivo" e oltre questi limiti concorrono a formare il reddito solo per la parte che eccede (circolare 23 dicembre 1997, n.326, paragrafo 2.2.3).</p>
<p>Le <b>cene aziendali</b> rivolte ai <b>dipendenti ed amministratori</b> (per esempio, la cena di Natale o per festeggiare i 50 anni di attività).</p>	<p><b>Dipendenti e amministratori.</b></p>	<p>L'IVA è <b>indeducibile</b> per mancanza dell'inerenza (articolo 19, comma 1, DPR n.633/72 e risoluzione 16 ottobre 1990, prot. N.666305).</p>	<p>Va considerata <b>prima la deduzione al 75%</b> (articolo 109, comma 5, del TUIR) e <b>successivamente il limite del 5% delle spese annue complessive per prestazioni di lavoro dipendente</b> (articolo 100, comma 1, TUIR). Non è una spesa di rappresentanza, perché manca la finalità promozionale.</p>	<p>"L'utilizzazione delle opere e dei servizi" indicate all'articolo 100, comma 1, TUIR, <b>non sono tassate</b> come fringe-benefit (articolo 51, comma 2, lettera f, TUIR).</p>
<p>Il costo per l'acquisto di <b>alimenti e bevande per i</b></p>	<p><b>Dipendenti.</b></p>	<p>L'IVA è <b>deducibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR</p>	<p><b>Deduzione al 100%</b>, perché non sono né somministrazioni</p>	<p><b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit.</p>

<p><b>"distributori automatici</b> collocati nei locali dell'impresa".</p>		<p>633/72), anche per l'acquisto delle capsule/cialde, che vanno inserite manualmente negli erogatori delle bevande, in quanto la risoluzione 1° agosto 2000, n. 124/E, ha equiparato questi distributori a quelli "automatici".</p>	<p>di alimenti e bevande, né spese di rappresentanza (manca lo scopo promozionale).</p>	
<p>L'acquisto di <b>alimenti e bevande</b> destinati genericamente al <b>consumo in azienda</b> (non in mensa o tramite distributori automatici), come, ad esempio, per <b>l'acqua</b> o <b>gli snack</b> da tenere in azienda per la <b>pausa caffè</b> o per festeggiare una ricorrenza aziendale o un compleanno.</p>	<p><b>Dipendenti.</b></p>	<p>L'IVA è <b>indetraibile</b> (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72).</p>	<p><b>Deduzione al 100%</b>, perché non sono né somministrazioni di alimenti e bevande, né spese di rappresentanza (mancano gli scopi promozionali).</p>	<p><b>Non concorrono</b> a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit.</p>

In seguito riportiamo un elenco, da utilizzare come pro-memoria, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese promozionali di vendita:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
<p><b>Sconti incondizionati:</b> l'acquisto di beni, sia "propri" (cioè oggetto della propria attività), sia "non propri", destinati ad essere "<b>ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in</b></p>	<p><b>Solo clienti.</b></p>	<p>L'IVA è <b>detraibile</b>, perché venendo offerti "al cliente nel contesto di un rapporto sinallagmatico a titolo oneroso", non sono spesa di rappresentanza, quindi, non si applica l'indetraibilità dell'articolo 19</p>	<p>Il costo è <b>deducibile</b>, perché sono cessioni prive del requisito della "gratuità", quindi, il costo sostenuto per ottenere i relativi beni ceduti non</p>

<p><b>conformità alle originarie condizioni contrattuali" (vendite promozionali del tipo "3 per 2", anche tramite scambio di corrispondenza). Non si tratta di sconti condizionati da eventi futuri e incerti (come, invece, potrebbe essere lo sconto per il pagamento "pronta cassa", condizionato dal pagamento anticipato), ma di sconti incondizionati, già presenti nelle "originarie condizioni contrattuali" (cioè, chi ne beneficia non è tenuto ad alcun adempimento aggiuntivo a favore di chi li concede). Le seguenti regole valgono anche per i servizi "ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali".</b></p>		<p>bis1, comma 1, lettera h), DPR 633/72 (nota 46 della circolare dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti del 27 aprile 2009, n. 9/IR). Per la <b>natura IVA in fase di cessione</b> (esclusa IVA, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 2, DPR 633/72). L'IVA è <b>indetraibile</b> per gli "alimenti e bevande" (perché l'indetraibilità per questi beni è oggettiva).</p>	<p>può essere considerato spesa di rappresentanza (circolare 3 agosto 1979, n. 25).</p>
---	--	---	---

In seguito riportiamo un elenco, da utilizzare come pro-memoria fiscale, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese riferite all'acquisto di beni e servizi omaggiati:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
<p>L'acquisto di <b>alimenti e bevande</b> di costo/valore unitario <b>non superiore a euro 50</b>, "distribuiti gratuitamente" a clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa. Si applicano le stesse regole della riga successiva. Ad esempio, lo spumante, il panettone, il</p>	<p>Clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa (<b>non i dipendenti</b>, per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).</p>	<p>E' detraibile l'IVA per gli alimenti e le bevande che sono anche "distribuiti gratuitamente" e non superano i euro 50, in quanto l'articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/197, prevale sulla lettera f) sugli alimenti e bevande (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, risposta 16.6).</p>	<p>Sono deducibili (risoluzione 12 marzo 2014, n. 27/E), senza subire il "test di congruità" dell'articolo 108, comma 2, TUIR, ma in base alle eventuali altre limitazioni del TUIR, gli acquisti di beni ("propri" o "non propri", non di servizi) "distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore" a euro 50.</p>

<p>torrone, regalati ai clienti per Natale, le caramelle da tenere sul bancone di entrata dell'azienda ad uso dei clienti o il caffè da offrire ai clienti, diverso da quello utilizzato nei distributori (per il quale, l'IVA si detrae comunque).</p>			
<p>L'acquisto di <b>"beni non propri"</b> (non oggetto dell'attività d'impresa) di costo/valore unitario <b>non superiore a euro 50</b>, "distribuiti gratuitamente".</p>	<p><b>Clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa (<b>non i dipendenti</b>, per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).</p>	<p>E' <b>detraibile</b> l'IVA per l'acquisto di "beni non propri" di "costo unitario" non superiore a euro 50, destinati a „cessioni gratuite" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).</p>	<p>Sono <b>deducibili</b> (risoluzione 12 marzo 2014, n. 27/E), senza subire il "test di congruità" dell'articolo 108, comma 2, TUIR, ma in base alle eventuali altre limitazioni del TUIR, gli acquisti di beni ("propri" o "non propri", non di servizi) "distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore" a euro 50.</p>
<p>L'acquisto di <b>"beni non propri"</b> (non oggetto dell'attività d'impresa) di costo/valore unitario <b>superiore a euro 50</b>, "distribuiti gratuitamente".</p>	<p><b>Clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa (<b>non i dipendenti</b>, per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).</p>	<p>E' <b>indetraibile</b> l'IVA relativa all'acquisto di "beni non propri" di "costo unitario" superiore a 50 euro, destinati a "cessioni gratuite" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72). Per la natura della cessione gratuita si veda la nota 1 (se Ue o extra-Ue).</p>	<p><b>Sono di rappresentanza</b>, le spese relative ai "beni non propri" di "valore unitario" superiore a euro 50 (come quelle relative ai "propri" sopra i 50 euro) "distribuiti gratuitamente".</p>
<p>L'acquisto di <b>servizi di terzi</b>, "distribuiti gratuitamente". A riguardo si veda anche paragrafo successivo.</p>	<p><b>Clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa (<b>non i dipendenti</b>, per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).</p>	<p>E' <b>indetraibile</b> l'IVA relativa all'acquisto di servizi di terzi (risposta 1° febbraio 2019, n. 22), destinati a "cessioni gratuite" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).</p>	<p><b>Sono di rappresentanza</b>, le spese relative ai servizi di terzi, "distribuiti gratuitamente".</p>

<p>L'acquisto di "beni propri" (oggetto dell'attività) di costo/valore unitario <b>non superiore a euro 50</b>, "distribuiti gratuitamente".</p>	<p><b>Clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa (<b>non i dipendenti</b>, per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).</p>	<p>E' <b>detraibile</b> l'IVA relativa all'acquisto di "beni propri" (di qualunque importo), destinati a "cessioni gratuite", perché non si applica l'indetraibilità dell'articolo 19 bis<sup>1</sup>, comma 1, lettera h), DPR 633/72, secondo la quale "non è ammessa in detrazione" l'IVA relativa alle "spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul Reddito" (ciò perché dovrebbe essere ancora valida, solo ai fini IVA, la circolare 16 luglio 1998, n. 188/E, paragrafo 6).</p>	<p><b>Non subiscono il "test di congruità"</b> dell'articolo 108, comma 2, del TUIR, ma sono <b>deducibili</b>, in base alle eventuali altre limitazioni del TUIR, gli acquisti di beni ("propri" o "non propri", non di servizi) "distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore" a euro 50.</p>
<p>L'acquisto di "beni propri" (oggetto dell'attività) di costo/valore unitario <b>superiore a euro 50</b>, "distribuiti gratuitamente".</p>	<p><b>Clienti, fornitori, banche o altri soggetti</b> inerenti all'attività dell'impresa (<b>non i dipendenti</b>, per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).</p>	<p>È <b>detraibile</b> l'IVA relativa all'acquisto di "beni propri" (di qualunque importo), destinati a "cessioni gratuite", perché non si applica l'indetraibilità dell'articolo 19 bis<sup>1</sup>, comma 1, lettera h), DPR 633/72, secondo la quale "non è ammessa in detrazione" l'IVA relativa alle "spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito".</p>	<p><b>Sono di rappresentanza</b>, le spese relative ai "beni propri" di "valore unitario" superiore a euro 50 (come quelle relative ai "non propri" sopra i euro 50 e i servizi di terzi), "distribuiti gratuitamente".</p>

## **Il pagamento del saldo delle imposte comunali sugli immobili IMU/IMI/IMIS**

Per tutti i clienti

---

Il saldo dell'Imposta Municipale Immobiliare scade il 16 dicembre di ogni anno. Quest'anno va dato particolare attenzione a questa scadenza, in quanto nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte diverse esenzioni e/o proroghe mediante normativa statale e/o provinciale (vedasi a riguardo le nostre newsletter n. 37/2020 e n. 33/2020).

Nella Provincia Autonoma di Bolzano p.e. è stato disposto che l'intero saldo a titolo di Imposta Municipale Immobiliare dovrà essere pagato in sede della scadenza a saldo, e in certi casi è stata disposta un'esenzione totale e/o parziale dietro richiesta da inviare entro il 30.09.2020); così come la normativa nazionale ha concesso un'esenzione totale per gli immobili alberghieri a determinate condizioni.

In linea generale, in sede di pagamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Immobiliare (16 giugno di ogni anno), sia l'IMI nella Provincia di Trento, come anche per l'IMU sul restante territorio nazionale, i comuni Vi hanno inviato il calcolo dell'importo dovuto a titolo di "IMI/IMU/IMIS" e i relativi modelli di pagamento.

Qualora nel corrente anno 2020 fino al 15 dicembre 2020 siano intervenute/interverranno modifiche nel possesso di immobili/diritti reali su immobili, Vi chiediamo di voler comunicare questi al vostro consulente nel nostro studio quanto prima e comunque entro fine novembre 2020; in caso di mancata comunicazione partiamo dal presupposto che nessuna variazione sia intervenuta a riguardo e ci comporteremo di conseguenza.

Partiamo dal presupposto che il calcolo inviatovi dai rispettivi comuni in sede del pagamento dell'acconto abbiate già inviato a noi in sede del pagamento dell'acconto, come anche eventuali rettifiche nel calcolo dell'Imposto Comunale sugli Immobili; in caso contrario, Vi chiediamo gentilmente di inviarci adesso via e-mail tale documentazione di calcolo, ai fini della quadratura dei relativi importi con i relativi dati già in nostro possesso e in ogni caso chiediamo l'invio, quanto prima possibile, della completa documentazione ricevuto dei Comuni ai fini del calcolo del saldo.

Facciamo presente che a riguardo degli immobili siti nella Provincia Autonoma di Bolzano (in Alto Adige trattasi dell'IMI), quest'anno i comuni inviano il relativo calcolo solamente in sede di pagamento del saldo (visto che l'intero pagamento avverrà alla scadenza del saldo); pertanto Vi chiediamo gentilmente l'invio completo di tale documentazione ricevuta, ai fini della nostra verifica/quadratura con il nostro archivio dati.



Vi ricordiamo ancora una volta che secondo il regolamento statale, per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli), è prevista la possibilità di assimilare detti immobili all'abitazione principale; a tal fine serve la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Immobiliare (in particolare per gli immobili siti nella Provincia Autonoma di Bolzano conviene informarsi comunque presso il rispettivo comune di competenza, in quanto normalmente si richiede l'attestazione dei requisiti "prima casa" da parte del comodatario nella forma di un'autocertificazione).



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

